



COMUNE DI GUASTALLA

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 450 DEL 07/10/2026

Proposta n. A04.S02.S02 2190/2026

Determ. n. 450 del 07/10/2026

**Oggetto: CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ DI BASE: DOMANDE
PERVENUTE E/O PERFEZIONATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 -
PROVVEDIMENTI RELATIVI.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42 del 19.12.2025 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2026 – 2028 e la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 226 del 23.12.2025 di approvazione della parte finanziaria del P.E.G. per l'anno 2026;

DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto disposto dall'art. 184, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO altresì che il Sindaco del Comune di Guastalla, con proprio atto n. 15 dello 01/04/2025 ha delegato le funzioni individuate nell'art. 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alla Responsabile del Settore Sociale, Pubblica Istruzione e Relazioni col Pubblico, dott.ssa Paola Berni, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 16/11/2022;

PREMESSO che:

- l'art. 74 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la concessione dell'assegno di maternità di base;

Determ. n. 450 del 07/10/2026 pag. 1/3

- con Decreto Ministeriale 21.12.2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, che disciplina modalità e termini di presentazione delle domande e del pagamento degli assegni da parte dell'INPS;

PRESO ATTO della Circolare n. 35 dell'INPS del 9/3/2010, avente ad oggetto "Assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D.Lgs. 151/2001 già art. 66 L. 448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.): titoli di soggiorno validi per la concessione dell'assegno", con la quale si stabilisce che la cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno – soggiornante di lungo periodo CE (carta di soggiorno) può presentare, entro sei mesi dall'evento, la domanda di assegno di maternità allegando al ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno;

CONSIDERATO che;

- come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4/02/2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia stabilisce la misura e i requisiti economici dell'assegno di maternità per l'anno 2025;
- come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9/2/2026 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia stabilisce la misura e i requisiti economici dell'assegno di maternità per l'anno 2026;

DATO ATTO che nel periodo compreso tra l'1/09/2026 e il 30/09/2026 sono state presentate le seguenti domande di concessione dell'assegno di maternità di base:

- domanda prot. n. 0024080 del 30/09/2026;
- domanda prot. n. 0024119 del 30/09/2026;

RICHIAMATE le sotto indicate determinazioni con le quali si dava atto che le domande presentate dalle seguenti madri richiedenti risultano in sospeso, in quanto non è stato consegnato il titolo di soggiorno del figlio per il quale si richiede il beneficio, così come previsto dalla legge, o altra integrazione richiesta:

- domanda prot. n. 0016261/2025 (rif. determinazione n. 412/2025);
- domanda prot. n. 0020136/2025 (rif. determinazione n. 432/2025)
- domanda prot. n. 0010022/2026 (rif. determinazione n. 234/2026);
- domanda prot. n. 0014693/2026 (rif. determinazione n. 315/2026);

CONSIDERATO che la richiedente domanda prot. n. 0020136/2025 ha provveduto a consegnare quanto richiesto al fine della concessione dell'assegno di maternità di base;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 7.8.1990, n. 241, si è provveduto, prima della formale adozione del presente atto, a comunicare tempestivamente alle richiedenti l'accoglimento o il diniego di detto assegno di maternità di base;

DATO ATTO che:

- il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è individuato nel Responsabile del Settore Istruzione Sociale e Relazione col Pubblico, dott.ssa Paola Berni,
- l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Funzionario Giuridico Amministrativo del Servizio Assistenza – Sanità – Servizi Sociali, Dott.ssa Claudia Codeluppi;

- ai sensi del vigente PTPCT, non risultano pervenute dichiarazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile dell'Area/Settore, del Responsabile del procedimento e del funzionario/collaboratore che hanno istruito il procedimento così come disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

RICHIAMATO quindi l'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012 che recita: "(Conflitto di interessi). – Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell'8/04/2013 n. 39;"

DATO ATTO che l'estensore del presente atto è individuato nel Funzionario Giuridico Amministrativo, dott.ssa Claudia Codeluppi;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e s.i.m.;

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D. Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;

DETERMINA

1) la concessione dell'assegno di maternità di base, nella misura stabilita ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n.151/2001 e del regolamento di cui al D.M. n.452/2000 e successive modificazioni e integrazioni, alla sotto indicata richiedente:

- domanda prot. 0020136/2025	€ 407,40 mensili x 5 x 2	=	€ 4.074,00
- domanda prot. 0024080/2026	€ 413,10 mensili x 5	=	€ 2.065,50
- domanda prot. 0024119/2026	€ 413,10 mensili x 5	=	€ 2.065,50

2) di mantenere in sospeso le domande di concessione dell'assegno di maternità di base, inoltrate dalle seguenti madri richiedenti, in quanto le medesime non hanno provveduto a presentare copia del titolo di soggiorno del figlio per il quale si chiede il beneficio e/o le altre integrazioni richieste:

- domanda prot. n. 0016261/2025 (rif. determinazione n. 412/2025);
- domanda prot. n. 0010022/2026 (rif. determinazione n. 234/2026);
- domanda prot. n. 0014693/2026 (rif. determinazione 315/2026);

3) di dare atto che il Comune effettuerà tempestivamente, riguardo ai dati autocertificati nella dichiarazione sostitutiva, controlli a campione sulle domande presentate attingendo alle informazioni in suo possesso o attivando la verifica da parte delle Amministrazioni certificanti.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BERNI PAOLA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005